



***Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana***

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 137 dei 19/05/2014 - 21/05/2014 Udienza pubblica dell'11/02/2014
Massima n. 1:	Titolo: Acque e acquedotti - Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici" - Ricorso per conflitto fra enti promosso nei confronti dello Stato dalla Provincia autonoma di Trento - Disposizione recante la individuazione delle funzioni di regolazione del servizio idrico integrato trasferite all'Autorità - Non spettava allo Stato. Testo: L'art. 3, comma 1, lettera e) ed o) prevede espressamente l'applicazione delle relative disposizioni anche nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alla clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 4. del d.P.C.m. 20 luglio 2012 ed attribuisce all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas una serie di compiti che presuppongono un sistema territoriale e organizzativo del servizio che non trova riscontro nella Provincia autonoma di Trento e che costituisce espressione di poteri regolatori anche in materia tariffaria, di vigilanza e sanzionatori che non possono ritenersi legittimamente esercitabili nei confronti delle Province autonome, sulla base delle competenze provinciali e di attuazione che essa esercita in tema di servizio idrico. Ora la clausole di salvaguardia contenuta nell'art. 4 del d.P.C.m. in esame limita l'applicazione di norme statali incompatibili con gli statuti speciali e con le relative norme di attuazione, escludendo il contrasto con il riparto costituzionale delle competenze (sentenza n. 241 del 2012) salvo nei casi in cui singole norme



	statali prevedano espressamente, derogando alla clausola di salvaguardia, la propria diretta ed immediata applicabilità agli enti ad autonomia speciale, ancorché essa sia in contrasto con lo statuto d'autonomia e con le relative norme di attuazione. Ed in tali casi il problema della presunta violazione del riparto costituzionale delle competenze si impone all'attenzione. Nella specie, sia la disposizione di cui alla lettera e) dell'impugnato art. 3, comma 1, lettera e) che la previsione di cui alla lettera o) del medesimo art. 3, comma 1 sono lesive delle competenze provinciali e di attuazione in tema di servizio idrico. Ne consegue che non spettava allo Stato, e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri, attribuire poteri, compiti e funzioni all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, in relazione al servizio idrico, nei confronti della Provincia autonoma di Trento, con la conseguenza che deve essere disposto l'annullamento delle lettere e) ed o) del comma 1 dell'art. 3 del d.P.C.M. 20 luglio 2012, nella parte in cui si applicano anche nei confronti della Provincia autonoma di Trento. Gli effetti della pronuncia, fondandosi su motivi comuni ad entrambe le Province autonome, devono essere estesi anche alla Provincia autonoma di Bolzano.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio: Art. 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012 (Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214). Parametri costituzionali: Art. 8, numeri 1), 5), 17), 19) e 24) dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; Art. 9, numeri 9) e 10) dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; Art. 13 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; Art. 14 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; Art. 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; Artt. 80 ed 81 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); Norme interposte: D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della



	Regione); D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche); D.P.R. 1° novembre 1973, n. 690 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernente tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare); D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia); Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento); Art. 2 e 4 del d.lgs. n. 266 del 1992.
--	---

Redattore: Avv. Beatrice Fiandaca

